



# COMUNE DI SACROFANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

## ORDINANZA

### AREA VI SERVIZIO VIABILITÀ

**Numero 121 del 01-12-2025**

---

**OGGETTO: ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN L.GO I. ALPI E P.ZZA SAN BIAGIO GIORNO 05.12.2025**

---

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Vista:** la propria Ordinanza n. 120/25 del 01.12.2025 la quale alla verifica di pubblicazione risultava affetta da nullità per la presenza di refuso di stampa nel preceppo ordinatorio e pertanto il presente provvedimento annulla e sostituisce il precedente.

~~~~~

**Considerato:** che venerdì 5 dicembre 2025 avrà luogo la tradizionale festa di San Nicola, alla quale parteciperanno i bambini delle scuole dell'infanzia (materne e primarie) e che interesserà L.go Ilaria Alpi e Piazza San Biagio;

**Preso atto:** della documentazione trasmessa dalla Presidente del Consiglio Comunale nella quale era definito il programma dell'evento sia per ciò che attiene la cerimonia religiosa sia per la parte civile rivolta ai minori;

**Atteso:** dare seguito, per gli aspetti della viabilità, a quanto necessario al sicuro svolgimento della manifestazione ed a tale proposito dover vietare la sosta ed il transito dei veicoli nelle aree interessate;

**Visti:** gli artt. 6 e 7 del D.Leg.vo n. 285, del 30.04.1992;

**ORDINA**

# **IL DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO**

**VENERDI' 05.12.2025 IN**

**L.GO ILARIA ALPI**

**dalle ore 08.30 alle ore 10.00**

**PIAZZA SAN BIAGIO**

**dalle ore 09.00 alle ore 12.30**

**E LO SPOSTAMENTO DEL MEZZO ARES 118**

**(IN LUOGO IDONEO AL CORICAMENTO DELLE BATTERIE DEI SERVIZI AUSILIARI)**

La predetta limitazione sarà evidenziata sui luoghi sopra indicati con apposita segnaletica mobile anticipatoria a cura della Polizia Locale.

**Avverso i contravventori saranno applicate le sanzioni di legge, compresa la rimozione forzata dei veicoli.**

Incaricato della vigilanza sull'esecuzione del provvedimento è il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia stradale nelle funzioni attribuite dall'art. 12 del Codice della Strada e chiunque sia tenuto a farla osservare.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Lazio oppure, in alternativa, potrà presentare ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990 si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio di Polizia Locale Comm C. P.L. dott. Aldo Padovani.

La presente Ordinanza, oltre ad essere trasmessa all'ufficio Segreteria ai fini della massima divulgazione, è pubblicata sul sito web del Comune di Sacrofano e sulle piattaforme informative dell'Ente e trasmessa a:

- al Servizio Ambiente comunale;
- A CO – ARES 118;
- al Comando Stazione Carabinieri di Sacrofano;

**Il presente provvedimento ha validità per le date e gli orari sopraindicati.**

Dall'entrata in vigore e fino a decadenza, sono revocate e/o derogate tutte le precedenti Ordinanze incompatibili con la presente.

Lì, 01-12-2025

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DOTT. ALDO PADOVANI**

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005